68
8 D
13

5-13-7.6-

ORDINE

DE CAVALIERI

DEL TOSONE.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

NELL'ACADEMIA

VENETIANA,

M D LVIII.

ALL'ILL.mo SIGNOR
DON FRANCESCO DE MEDICI,
PRENCIPE DI FIORENZA.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

ESSENDO in diuersi tempi, Illustrissimo Prencipe, state uarie l'opinioni tra gli huomini intorno all'humana felicità; l'esperienza finalmente ha fatto palese, ch'ella per la maggior parte dipende da gli habiti uirtuosi. la qual opinione, essendo da buoni seguita, produce tanto di bene, che con l'essempio della uita loro, & con dimostrar le uere ragioni, che ci possono condurre a cosi tranquillo & honorato fine, a se stessi, & ad altrui arrecano grandissimo giouamento: si come hora si uede essere auuenuto al Clarissimo M. Federico Badoaro, grande ornamento di questa serenissima Republica: al quale prima l'altezza del suo nobilissimo intelletto, & poi la continouata conuersatione ne gli studi, & l'esperienza de maneggi publici ha dato a conoscere, come sicuramente si possa

peruenire all'acquisto di cotanto bene: del quale, essendo egli in tal guisa pienamente fatto possessore, ha indrizzato ogni suo pensiero in essercitarlo, e con huomini di gran bontà, & di rara dottrina a tutte le genti, in quanto col mezzo delle lettere si può, communicarlo. Et percioche l'eterno & glorioso Dio ha destato nel bellissimo animo di sua Mag. questo pensiero di formar una nobile & eccellente Academia, tanto in ogni parte superiore a tutte l'altre, che infino a questo tempo si sono uedute, quanto questa marauigliosa città di splendore & di gloria tutte l'altre, & antiche, & moderne, di gran lunga trappassa, hauendola con tanti & si prudenti ordini fondata, che perauentura non si è in alcuna età ueduto essempio maggiore di perfettione, ha ella giudicato di farla col giouamento, che da lei è per nascere, in tutte le scienze & arti nobili, in quanto porti l'humana conditione, perpetuamente durabile. Percioche, insieme adunati molti eccellenti ingegni, che in ogni disciplina si

trouano

trouano in queſta città di tutti i beni copioſa, ha in maniera ordinato, che fra loro hora in una, hora in altra ſcienza ſi ragiona, & diſcorre, tal che del continouo ne naſcono uari & ſoaui frutti, a pro di tutti gli amatori delle lettere. La onde conſiderando io, quanta ſia l'altezza del ſpirito di ſua Mag. quali l'operationi di coſi honorata adunanza, & come tutte le membra debbono al capo ſuo ordinatamente riſpondere, ho meco deliberato, ſeguendo in ciò le ueſtigie de gli altri miei Signori Academici(mentre con maggior cura all'altre opere, che piu tempo richieggono, s'attende)indrizzar a uoſtra Signoria Illuſtriſsima il preſente ordine del Toſone, dono a lei per ogni riſpetto tanto piu conueneuole, quanto che è ripieno di que lodeuoli inſtituti, che a coloro maſsimamente ſi conuengono, i quali a compiuta perfettion di coſi famoſa Caualleria s'ingegnano di peruenire. Et quantunque alle alte conditioni di uoſtra Signoria Illuſtriſsima ſi ricerchino coſe molto maggiori,

giori, dando ella segni chiarissimi al mondo di douer amar & tener cari gli huomini dotti, imitando in questo il magnanimo & sapientissimo padre: nondimeno con questo testimonio di mia particolar seruitù & affettione ho uoluto dimostrarle, che l'Academia Venetiana è disposta a celebrar que Prencipi, che per meriti ne saranno piu degni. & pregandole in tanto lunghissimo & felice corso di uita, con somma riuerenza & affetto le bascio le mani.

Di V. S. Illustrissima seruitore,

Francesco Sansouino, Academico Venetiano.

LE INSTITVTIONI DELL'ORDINE DI CAVALLERIA DEL TOSONE,

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EM

FATTE DAL DVCA PHILIPPO DI BORGOGNA.

PHILIPPO III auo di Carlo V. Imperatore, per diuina gratia il buon Duca di Borgogna, di Lorena, di Brabantia, & di Limburgo, Conte di Fiandra, d'Arteſia, & di Borgogna, Palatino di Annonia, di Olanda, di Zelanda, & di Namurgo, Marcheſe del ſacro Romano Imperio, Signor di Friſia, delle Saline, & di Malines, per la ſingolare affettione da lui ſempre hauuta uerſo l'ordine di Caualleria, il quale s'affaticò con ogni maniera d'accreſcere & illuſtrare; accio che la Chriſtiana religione, & lo ſtato di ſanta Chieſa in quella maggior pace, & tranquillità ſi conſeruaſſe, che per lui ſi poteſſe, inſtituì ad honor del ſommo Iddio, creator noſtro, della uergine Maria, & di ſanto Andrea, l'ordine del Toſone, l'anno 1429. a di X. Gennaio: che fu quell'iſteſſo giorno, che ſi congiunſe in matrimonio con Madama Iſabella, ſua nouella ſpoſa, ſotto le infraſcritte conditioni.

I.

L'ORDINE de' Cauallieri ha da aſcendere al numero

mero di XXXI, i quali siano non men chiari per la nobiltà del sangue, che per meriti, & senza alcuna riprensione. Et di questi quello s'intende il Capo, a cui per legitima successione peruerrà la Ducea di Borgogna.

II.

A CIASCVNO, che tra essi s'ha da riceuere, è necessario, che egli rinontii ogni ordine di Caualleria d'altro Prencipe, Compagnia, o Religione: dalla qual legge tuttauia sono eccettuati gl'Imperatori, i Re, & i Duchi, a quali si concede, che portino le insegne d'altr'ordine, se di quello istesso sono però Capi, & supremi: alquale effetto sia solennemente conuocato il general consiglio di tutti i Caualieri; & s'intenda all'incontro, che al supremo di quell' ordine, sia anco conceduta l'insegna di qual si uoglia altro ordine, di cui ne fusse stato coronato d'altri Re, Duchi, o da Imperatori; & questo cosi per segno di beniuolenza, come per occasione di maggior commodo.

III.

IL SVPREMO dell'ordine ha solo auttorità di dare l'insegna del Tosone, che è una collana d'oro, doue si ueggono scolpite l'armi di Borgogna, in tal modo che le sue particelle accozzate, et con catenate insieme rappresentino la forma di un focile, alquale sieno uicine scelzi, o pietre focaie, tutte scintillanti. dalla parte di sotto dee pendere il segno del Tosone d'oro. Et cosi fatta catena porterà il supremo dell' ordine, & ogniuno de' Caualieri palesemente scoperta ogni giorno, & chi in ciò farà mãcamento, giacerà alla pena, et pagherà sempre quattro soldi per la celebratione di una

una messa, & altretanti che si hauranno da distribuire in elemosina. Ne' tempi di guerra, & di gran negoti basterà senza catena portar solamente al collo il Tosón d'oro, & cadendogli à caso la catena, & spezzandosi si permette, che per racconciarla la possa dare all'orefice. E che in occasion di uiaggio, d'infirmità, & di sicurezza, doue possa apportare alcũ pericolo l'esser conosciuto, lasci anco di portarla: ma non si concede però ad alcuno di aggrandirla di quantità alcuna d'oro, ne di ornamenti di gemme, o di artificio, & molto meno, di uenderla, o d'impegnarla, o alienarla in alcun modo.

IIII.

OGNIVNO, che a questo grado sarà eletto, dourà nel principio giurare di seruar santa, & inuiolabile amicitia & uerso il supremo dell'ordine, & uerso tutti i Cauallieri; e per quãto sia à lui possibile, operar tutte quelle cose, che in honore, & cõmodo di tutti ritornino, & quelle schiuar, che potessero risultare in qualche maniera in danno, o uergogna loro: e se udirà alcuno, che parli contra qual si uoglia de' Cauallieri, che non si troui presente, si farà innanzi arditamente, & senza dissimulare, si mostrerà obligato a ragguagliarne l'offeso: &, addimandato prima diligentemente quello, che fa l'offesa, s'egli intende di niantener ciò, che oppone all'offeso, & ritrouatolo pertinace; non mancherà di darne notitia al detto Caualliero.

V.

IL NOVELLO Caualliero s'intende essere obligato d'armarsi in difesa del suo signore, e supremo

dell'ordine, e de' suoi uassalli, quando si mouesse alcun nimico à danni suoi. Et in ogni occasione ch'esso Capo facesse guerra o per la conseruatione dello stato, e della dignità sua, o per l'essaltatione di santa Chiesa, e per difesa della sua libertà, sarà tenuto a prender l'armi in suo fauore, & in caso, ch'egli non ui si possa ritrouar presente, sustituirà un'altro in luogo suo. il quale militerà sotto le sue insegne col debito stipendio hauendo sufficiente scusa, e legitimo impedimento di non poterlo fare, sarà obligato à darne di ciò al supremo qualche notitia.

VI.

E IL detto Capo tenuto a non pigliar mai impresa di grande importanza di guerra alcuna senza farne prima motto alla maggior parte de' Caualieri, e senza hauerne il loro parere, eccettuando le occasioni che potessero uenire, nelle quali fosse di silentio bisogno, o di prestezza tale, che non si potessero communicare i disegni con molti senza pericolo grande.

VII.

SE I Caualieri saranno uassalli del supremo loro, non potranno seruire ad altro signore in guerra, ne mettersi a lungo uiaggio senza auisarnelo prima. Non si uieta con tutto ciò, che se alcuno de' suoi sudditi, che sia di questo istesso ordine, & anco feudatario d'altri Prencipi, egli non possa legitimi signori in quella istessa maniera seruire che faceua prima, ch'egli fosse accettato nell'ordine. Et à coloro, che non saranno sudditi del capo, sarà permesso, secondo la satisfattione de gli animi loro, seruire ad altri signori nella guerra, e porti

una

in lunghe peregrinationi ma potendo cio fare ſenza impedimento, ſaranno tenuti à ſignificarnelo primieramente con lettere ſue.

VIII.

DOVE fra Cauallieri naſce querela alcuna, con qualche pericolo, che non ſi uenga all'armi, debba il Capo, per trargli di queſtione, riuocare ogni controuerſia nell'arbitrio ſuo, & di tutti i Cauallieri dell'ordine: obligando quelli, che ſaranno diuenuti nimici, a comparire dinanzi a tutti, & a rimetter ogni ſua differenza nella deciſione che ſarà da loro fatta: & non potendo comparire i querelanti, ha ciaſcuno obligo di mandar ne i ſuoi procuratori.

IX.

SE AD alcuno dell'ordine ſarà in alcun modo fatta ſouerchiaria alcuna appartéga a tutti gli altri in qualunque maniera la ſua difeſa, & di tener lontana da lui, in quanto per loro ſi potra, ogni ingiuria, che altri cercaſſe di fargli.

X.

SE VN Caualliero dell'ordine, che tuttauia non ſia ſuddito, ingiuraſſe un'altro, ilquale ſi uoglia òffeſo al giudicio del ſupremo rimettere, e che quello, che offende, ricuſi, douerà eſſo Capo con gli altri Cauallieri dell'ordine far ogni ſuo ſforzo che all'ingiuriato non ſi facia ſouerchiaria alcuna, ma che ottenga ragione. e l'iſteſſo oſſeruerà il ſupremo uerſo quelli anchora, che non eſſendo ſuoi ſudditi, ſi dimoſtreranno pronti à rimetter le ſue querele in lui, ricuſando la contraria parte.

XI.

SE AVIENE che il Duca muoua guerra ò contra

un Prencipe, ilquale habbia de' ſuddi ti ſuoi in quest'ordine, o contra la patria d'alcuno de' Cauallieri, che non ſia ſuo ſoggetto, in queſto caſo potrà ſenza timore, che gliene ſegua infamia, o ſenza nota di perfidia, & d'ingratitudine uerſo queſt'ordine, prender l'armi in difeſa de' ſuoi Signori legitimi, e della patria ſua. Ma ſe all'incontro alcun Prencipe, che habbia de' ſuoi ſudditi ornati di queſta dignità di Caualleria, mouerà guerra al ſupremo, o ad alcuno de' ſuoi ſudditi, douranno allhora que' Cauallieri, hauendo riguardo alla ſtrettiſsima amicitia, con la quale ſi ſon con gli altri dell'ordine congiunti, quanto piu honeſtamente potranno ricuſare l'andata a coſi fatta militia; & ſe tuttauia il Prencipe loro non ammetteſſe le eſcuſationi, ma gli coſtringeſſe a prender l'armi, ſi può ciò liberamente per eſsi fare ſenza nota d'infamia, intendendoſi però, che il Prencipe di queſti Cauallieri ſi truoui preſente all'impreſa, e che eſsi prima con ſue lettere, & ſigillate con lor ſigilli ne habbiano data notitia al lor ſupremo.

XII.

SE AVVERRA', che alcun Cauallier dell'ordine prẽ da ſoldo da Prencipe ſtraniero, & che in quella guerra ſia fatto prigione alcuno altro dell'ordine, egli con quel maggior ſtudio che gli ſarà poſsibile s'ingegnerà, doue ueda aiuto al ſuo ſcampo, di conſeruargli la uita, & ſe per auuentura di ſua propria mano l'haueſſe preſo, lo laſcierà in quanto lui andar libero & ſenza taglia alcuna, ſe non in caſo che all'incontro foſſe fatto prigione il capitano dell'eſſercito, nelquale ſi ritrouaſſe. Et con queſte conditioni

conditioni debba il Caualliero, che intende del prender soldo da Preneipe straniero, seruirlo, & farnelo diligentemente auuertito. Alle quali non uolendo quel Principe assentire, non sarà lecito al Caualliero ritrouarsi nelle sue imprese, & in tutto lasciandolo, douerà uscir fuori de' suoi alloggiamenti.

XIII.

A CIASCVNO, che sia una uolta accettato in quest'ordine, si darà l'intiero godimento delle sue prerogatiue per tutto il tempo di sua uita, delle quali non si potrà priuare, se non commetterà cosi atroce delitto, che sia degno di questo supplicio d'esser scacciato dall'ordine, che sarà uno delle tre specie infrascritte.

XIIII.

SE ALCVNO sia conuinto d'heresia, o di hauer sentito male della fede, o che per questa cagione sia stato publicamente punito.

XV.

ET APPRESSO se sarà accusato, & in giudicio conuinto di fellonia, & di tradimento.

XVI.

SIMILMENTE se facendosi giornata dapoi, che si hauranno spiegate le bandiere, sarà conuinto di essersi uilmente fuggito, & d'hauer abbandonato o il suo Prēcipe, o altro, da cui haueſſe preso soldo. Et ogn'uno che haurà in alcuna di queste tre maniere errato, & ne sia in giudicio conuinto, douerà con un'istesso consenso, et del supremo, et di tutti i Caualieri, o almeno della maggior parte, essere scacciato dall' ordine, & esterminato, essendo nondimeno chiamato prima in giudcio ammo-

nito, & dato gli le sue difese; & se al termine posto non si ritroverà doue sarà stato citato, debba, come colpeuole, essere in absenza condannato; & la medesima forma di ragione si osseruerà per'ogn'altro scelerato male, che habbia alcuno dell'ordine commesso. Et quando alcuno de Caualieri pretenderà hauer dal supremo riceuuta a torto alcuna ingiuria, se gli concederà, che, essendo ella segnalata, possa rinuntiar le insegne dell'ordine, dapoi che haurà primieramente richiesto, che siano udite le ragion'sue; & aspettato il debito tempo; & che sia (come sempre bisogna) pronuntiato dalla maggior parte di que' dell'ordine, che gli sia stato fatto carico; & tolto il modo di poter ottener giustitia per uia di giudicio. ne ad alcuno è lecito di partirsi dall' ordine, non hauendo fatto innanzi conoscere & al supremo, & a gli altri Cauallieri, che a ciò fare grandissime, & uere cagioni lo stringono: lequali siano da loro udite, & dalla maggior parte approuate.

XVII.

Et per leuare ogni difficultà, che potesse nascere intorno alla precedenza, si statuisce, che nell'andare, nel sedere, nelle chiese, ne i consigli, ne conuenti, & similmente nel nominare, nel parlare, nel lo scriuere, & in tutte quelle cose, che appartengono all'ordine solamente, & non piu oltra, ella nasca dal tempo, nel qual ciascuno sarà stato creato prima Caualliere, come si chiama, d'honore, & aureato; & se piu d'uno, in un'istesso giorno, saranno eletti, sia il primo luogo di quello, che precederà gli altri per età; gl'Imperatori nondimeno, i Re, & i Duchi, per le loro superiori dignità, saranno

ranno da questa legge esenti; & fra questi anderà quello innanzi, che sarà piu antico nell' ordine; ma ne gli altri non s'haurà risguardo ne a nobiltà di sangue, ne a grandezza di stato, ne a ricchezze, & solo si considereranno coloro, che a cosi fatto honore saranno prima de gli altri stati eletti.

XVIII.

ILCHE fu seruato nella prima elettione de XXII. Cauallieri, che furono fatti; & gli altri infino al numero di XXX. oltra il capo, si haueuano a creare nel prossimo general consiglio dell' ordine.

XIX.

NEL QVALE hanno da esser quatro officiali, il cancelliero, il tesoriere, lo scriuano, & il Re dell'armi, che altramẽte è nominato il Tosõn d'oro; che intorno a gli offici, & ministeri, che ordinatamente habbiamo loro prescritti ne' libri a ciò assegnati, s' essercitano: giurando di osseruar inuiolati gli ordini loro, & di tener con grandissima fede talmente secrete le cose, che nell'ordine si tratteranno, & non si doueranno palesare, che mai da essi se ne sappia parola alcuna.

XX.

AFFERMA in questo capitolo il Duca Philippo hauer' hauuto in animo di edificare a spese sue in Diuona, che è città nel Ducato di Borgogna, un luogo sacro per lo culto diuino, nel tempio nominato la chiesa Ducale; & assegnarui certe rendite, dellequali si sostentassero que' cauallieri, che per auuersità di fortuna fossero uenuti in pouertà, & miseria; & oltra di ciò fabricare loro le case, doue potessero commodamente ripararsi;

soggiongendo questo, che di già ne hauea formato publico instrumento;

XXI.

NEL coro della qual chiesa sopra la sedia principale assegnata al capo dell' ordine, si douea porre l'insegna di quel supremo, che per tempo succedesse nel grado; & così sopra ogni sedia l'impresa di ciascun caualliero secondo le dette conditioni.

XXII.

DIEDERO da principio ordine, che ogn'anno il giorno di santo Andrea si douesse fare il consiglio general de' Cauallieri: ma per essere allhora i giorni troppo breui, & la stagion molto incommoda, fu riuocata la deliberatione; & constituito, che si douesse farlo ogni terzo anno, il secondo di Maggio, lassando nondimeno l'auttorità al supremo di preuenir o di differire il tempo ad arbitrio suo; con tal condition però, che fra una dieta, & l'altra non douesse esser menor' interpositione, che di un'anno intiero di tempo.

XXIII.

ET acciochè per niuna occasione si manchi al debito tempo del consiglio generale di trattare & risoluere le cose, sopra lequali occorrerà ragionare, è statuito, che se il supremo istesso, o alcuno de' cauallieri non potesse personalmente ritrouarsi, debban mandare lettere di procura ad alcuno de' presenti, che tenga il luogo suo. & in tal caso gli sarà insieme col carico data medesimamente la sedia dell'absente nel consiglio; per laquale comparirà, & risponderà, o farà sua scusa, offerendo alla messa, & in somma tutto quello osseruando,

nando, che egli farebbe, se fosse presente; & essendo condannato, deue accettare la condannagione; dando di tutto ciò subito con sue lettere auiso al Caualliere lontano.

XXIIII.

A CALENDE di Maggio si troueranno tutti i Caualieri al luogo, doue si ha da tenere il consiglio, & uerranno cosi per tempo nella sala del supremo, che possano insieme insieme andare ad udire il uespro nella Chiesa maggiore.

XXV.

APPRESSO usciranno tutti per ordine uestiti in questa maniera. Haueranno una robba lunga di drappo scarlatto, aperta dalle parti infino in terra; & nelle fissure dell'uno, & dell'altro lato, & da piedi intorno ui sarà un fregio lauorato a ricamo, che hauerà sparsi come semi scelzi, & focili; da' quali si uedranno uscire fauille assai; & fra questi istessi i Tosoni d'oro distinti. la robba sarà dentro foderata di uaio minuto, come usano a questi tempi le donne di Brabantia, & di Fiandra per cagion di duolo: & porteranno in testa un capuccio di drappo scarlatto, & in questa maniera uestiti a due a due andranno alla Chiesa, precedendo loro pur' in habito i quattro ministri, de' quali si è già parlato.

XXVI.

LA MATTINA seguente, che è il giorno principale di cosi fatta festa, compariranno con l'istesso ordine alla Chiesa, offerendo alla messa una pezza d'oro per uno; & per gli absenti, quelli, che ne haueranno le loro procure.

XXVII.

L'ISTESSO di, che sarà il terzo di Maggio, tutti di bruno uestiti, in habito lugubre, anderanno con l'ordine medesimo alla chiesa ad udire le hore, & gli altri diuini offici, per l'anima de' morti cauallieri: & la mattina seguente si troueranno alla messa, offerendo in oblatione un torchietto ardente, per i morti. & dapoi lo scriuano leggerà per ordine tutti i nomi, i cognomi, & i titoli de capi, & de cauallieri passati. & finita la messa, quel sacerdote, che l'hauerà celebrata, che dourà esser' il principale, canterà il de profundis, con alcun'altra oratione per l'anima de fratelli morti.

XXVIII.

ET IL seguente giorno si troueranno i cauallieri in quell' habito, che parerà loro alla messa di nostra Donna.

XXIX.

ET IN quel medesimo, che sarà il quinto, si potrà dar principio al consiglio, che nella chiesa maggiore si dourà tenere, nel luogo, doue fanno i canonici le loro ragunanze, & i capitoli; o doue sarà dal supremo per migliore ordinato. l'elettioni tuttauia, le correttioni, & le condannagioni si doueranno fare nella chiesa, nellaquale saranno state celebrate le messe, & in queste cosi fatte occasioni compariranno con le robbe di scarlatto non solo i cauallieri, ma ancora i quattro ministri.

XXX.

SI hauerà da imporre un perpetuo silentio di tutto ciò, che si tratterà; & solo sarà permesso, ch' entrino

trino coloro, che hauranno le procure de gli assenti, o che in alcun modo saranno stati puniti: & come che tutte le altre cose douranno esser secrete, le correttioni, & le condannagioni secretissimamente passeranno.

XXXI.

ET affine che tengano conto, & facciano maggiore stima tutti i cauallieri de' bei costumi della uita, & de gli ornamenti di quella; douerà il cancelliero, come saranno ragunati, fare una oratione accommodata a cosi fatta materia, ricordando quelle cose, che alla correttione delle creanze s'appartengono, & che all'acquisto della uera uirtù, & del ualore sono necessarie: & farà appresso intendere all'ultimo di tutti i cauallieri, che uoglia uscir fuori del consiglio, & non ritornar prima, che non sia dentro chiamato.

XXXII.

FRA questo tempo, cominciando dal supremo, saranno di mano in mano tutti i cauallieri, sotto debito di sacramento, domandare, se in alcuna maniera essi hanno ueduto, o da lui udito, o da altri inteso, o se si sono peravventura accorti, che egli habbia in fatto, o in detto macchiato l'ordine di caualleria, & cõmessa alcuna cosa contra la institutione dell'ordine, onde ne possa nascer disonore, & infamia ad alcuno de' cauallieri.

XXXIII.

ET se per testimonio commune di ciascuno, o della maggior parte sarà il caualliere, che stà di fuori, conuinto d'hauer fatto mancamento contra quest'ordine, eccettuando le tre cagioni, per le quali deue esser in tutto scacciato, e richiamato

dentro, & ammonito, o dal supremo, o dal cancelliere per nome suo, che uoglia mutar maniera di uiuere, & hauer piu riguardo al suo honore, alla fama, & al grado, che tiene, per non dare occasione, che sinistramente di lui si ragioni: & dopo cosi fatte ammonitioni sarà di concorde parere, o dal numero maggiore condannato secondo il demerito suo; allaqual pena starà non solo patiente, ma con molta sofferenza.

XXXIIII.

ET questo modo si terrà in tutti gli altri dall'ultimo ascendendo infino al supremo; ilqual parimente sottogiacerà alla istessa legge: douendo & per se stesso, & per l'essempio de gli altri, render piu particolar conto di tutti gli altri. Vscirà adunque del colleggio, & darà luogo, che in sua absenza piu liberamente si tratti della uita, & delle attioni sue.

XXXV.

COME poi apparrà la bontà, & integrità de' Caualieri, essi debbono esser lodati o dall' istesso cancelliero, o dal supremo, ouero dal uicario suo non essendoui lui; & con molte parole confermati, a uoler perseuerare nelle operationi, che di quel grado, & di quella dignità gli fanno degni.

XXXVI.

SE nel tempo del consiglio generale s'udisse, che alcuno dell'ordine hauesse operata cosa tanto infame, che meritasse d'essere priuo della dignità del Tosone, essendo egli presente, gli sarà fatto intendere dal supremo, o di ordine suo d'alcun'altro, che s'apparecchi a difendere, & a mostrare l'innocenza sua, & uolendo farlo, sia udito. Et se fuori di questo tempo del consiglio sarà alcuno d'alcun delitto

delitto accusato, non si ritrouando presente, dee con lettere particolari essere ammonito, lequali habbiano il sigillo dell'ordine; & se gli mandino per lo Re dell'armi, o per altr' huomo, che a'ciò sia atto, citandolo a uenire al primo consiglio per difendersi, & purgarsi di quanto gli sarà stato opposto; & se fusse cosi breue il termine, che non potesse comparire, si chiamerà al prossimo futuro consiglio: nelqual caso facendo mancamento, sarà in contumacia giudicato.

XXXVII.

ESSENDO conuinto il caualliere, contra cui si procede, di esser' incorso in uno de' tre delitti, per li quali ha da esser' priuato dell'ordine, gli sarà uietato per l'auenir il portar la catena d'oro, datagli dal supremo dell'ordine, o altra fatta per sua cómissione di quella maniera istessa; facendogli intendere per lettere, scritte sotto il sigillo dell'ordine, che restituisca quella, che gli fu assegnata già, come con giuramento affermò al thesoriero dell'ordine di douer fare, quando fu creato caualliere.

XXXVIII.

ET se perauentura ricusasse dopo conuinto di restituire il Tosone, essendo suddito del supremo, sarà da lui costretto in altra maniera: & se d'altri, delibererà col consiglio, come meglio, & piu facilmente si possa rihauere.

XXXIX.

E' STATVITO anco, che uenendo a morte alcuno de' cauallieri, gli heredi suoi sian tenuti dopo tre mesi a restituire il Tosone al thesoriero, & prender da lui quietanza di hauerlo dato.

XL.

SE IN occasion di giornata, di scaramuccia, & altra fattione segnalata, o di prigionia perdesse alcuno il Tosone, prenderà cura il supremo, che a' sue spese se ne gli faccia un'altro: altramente perdendosi, sarà il caualliere tenuto a rifarlo del suo, & obligato quattro mesi dopo la perdita a portarlo publicamente.

XLI.

RIMANENDO per morte di alcuno dell'ordine luogo uacuo, il supremo, & gli altri cauallieri faranno a uoti l'elettione d'un'altro, ilquale sia ornato di quelle eccellenti qualità, che di sopra si sono narrate. nellaqual elettione, come ancora in ogn'altra cosa appartenente all'ordine, non haurà il supremo piu di due uoti, eccettuando quelle occasioni, che di sotto si diranno.

XLII.

IL modo di eleggere i nuoui cauallieri è questo. Quando per la morte di alcuno uacherà alcun luogo, il Re dell'armi, che altramente si nomina il Tosondoro, è tenuto a darne ragguaglio al supremo, ilqual di subito ne farà auisati gli assenti, imponendo loro a trouarsi nel primo consiglio per tal cagione; ne hauendo tempo a bastanza, senza fallo al secondo: & nol facendo, addurranno le cagioni, perche non possono intrauenire: & douranno o per procuratori, o per altra uia mandar' lettere sigillate del lor segno in mano del supremo; & in quelle il nome di colui, a cui intendono di dare il uoto loro.

XLIII.

SE uacherà qualche sedia non per morte, ma per esserne

esserne stato scacciato alcuno, haurà in questo caso cura il supremo, quando fia raunato il consiglio, che prima, che siano i Cauallieri licentiati, si faccia nuoua elettione.

XLIIII.

ET LA creatione de' nuoui Cauallieri si farà sempre in quello istesso luogo, doue sarà solito di ridursi il consiglio generale dell' ordine; & prima che si uenga a dare i uoti, farà mentione lo scriuano di tutto ciò, che i Cauallieri morti hauranno ualorosamente operato: di che dourà essere pienamente informato dal Re dell'armi.

XLV.

PRIMA che si uenga all'elettione, ciascuno de' Cauallieri presenti, & parimente quelli, che terranno il luogo de gli assenti, dopo il supremo porranno in mezzo i nomi di coloro, iquali hanno in animo d'eleggere a questo grado; & appresso saranno ad uno ad uno dimandati dal cancelliero, se fra que' nomi ne conoscono alcuno, che per opinion loro sia indegno di cosi fatto honore.

XLVI.

ILCHE fatto, & posti i Cauallieri a seder' tutti secondo il grado loro, il cancelliero leuatosi prende il giuramento da ciascuno, che faranno quella elettione, che essi stimeranno migliore, con queste parole. Per quella istessa fede, & per quel giuramento, che alhora faceste, che di quest'ordine foste ornato, spontaneamente, & di uostro libero uolere hauete a giurare in mano o del supremo, o del uicario di lui, che in questa nuoua elettione procederete con sincero, & incorrotto animo; & che eleggerete huomo, che per nobiltà,

& per professione di Caualliere sarà da uoi giudicato degno di tal honore; credendo, che in lui si ritrouino tutte quelle degne qualità, che a coloro si richieggono, i quali hanno da essere in questo ordine eletti; & fra le altre, che sia per douer' esser di giouamento al supremo, a successori suoi, alle terre, & a gli stati a lui soggetti; & che a questo ordine istesso habbia, quando che sia, ad esser di aiuto, di commodo, & d'ornamento: aggiungendo, che non mirerà in questo ne a rispetto di parentado, ne a sangue illustre, ne ad amore, ne a fauore, ne a commodi priuati, ne a rispetto de' grandi, ne ad altro; ma che haurà solo riguardo a persona, che si mostri eccellente in tutte quelle cose, che a degno Caualliere si conuengono.

XLVII.

DOPO le quali parole in tal maniera dal cancelliero prononciate, si leuerà quel Caualliere, che sarà piu al supremo uicino; & innanzi di lui andato, & con debita riuerenza chinatosi, toccandogli la destra mano, affermerà giurar secondo la forma delle sopradette parole. & cosi di mano in mano faranno gli altri, secondo i gradi loro.

XLVIII.

DIRA' poi il supremo a quel Caualliere, che gli siede piu prosimo di tutti gli altri in ordine: Per la forza di quel giuramento, con che poco auanti obligaste la fede uostra, ui ammonisco, & ui scongiuro, che affermiate quale sia fra tutti gli altri conosciuto da uoi per piu degno d'essere in questo collegio nostro accettato. Allhora leuatosi dal luogo suo quello, a cui sarà stata fatta la richiesta, con molta riuerenza, & rispetto gitterà in una

una urna, posta a piedi del supremo, una polizzina, nella quale sarà il nome del Caualliere, che esso elegga; & il medesimo faranno per ordine tutti gli altri; dopo i quali metterà il supremo la sua nell'istessa maniera.

XLIX.

APPRESSO, prenderà il cancelliero ad una ad una le polizzine, come a caso gli uerranno alle mani, &, spiegate, leggerà i nomi di coloro, che uedrà dentro scritti, col quale ordine saranno dallo scriuano medesimamente rescritti: & in tal modo fatta comparatione di essi nomi, quello si pronõcierà esser' rimaso nell'ordine di questa Caualleria, il qual sarà dal maggior numero nominato. & se per auẽtura andassero due di uoti pari, allhora ha il supremo il terzo, col quale da la uittoria a quello de' due che gli pare. ma s'egli nõ uolesse di questa prerogatiua ualersi, l'elettione dell'uno & dell'altro si haurà per nulla, & straccierãsi i primi nomi, eccettuando tuttauia i nominati da gli assenti, i quali non possonò esser a tempo per nominare altri in luogo de primi, & per ciò questi soli potranno da capo esser posti nell'urna.

L.

FATTA l'elettione, lo scriuano dell'ordine il medesimo giorno la pone nel libro de' publici atti. et se'l Caualliere eletto è lontano, manda il supremo lettere per lo Re dell'arme, o d'altro huomo, che a ciò sia atto, a farnelo auisato, & a richiederlo, che uoglia con grato, & benigno animo acettar questo honore. & con la lettera se gli inuia il libro delle institutioni dell'ordine; accioche, letto il tutto, possa con maggior fondamento far questa de-

liberatione. Sarà anco auisato, che al giorno statuito uoglia comparire inanzi al supremo per fargli il giuramento, & accettare il Tosone con le altre insegne dell'ordine: & che fra tanto per lettere, o per persona speciale dichiari quale sia intorno a questo fatto l'intentione dell'animo suo.

LI.

SE'L Caualliere eletto sarà di grande stato; onde non possa per la grandezza delle sue occupationi personalmente uenire; dourà il supremo, se cosi gli parerà, dare il Tosone a quello istesso, che porterà le lettere della elettione, cõ ordine, che in suo nome al nouello Caualliere l'appresenti: & egli insegno, che ciò gli sia caro, se lo porrà al collo; & per l'istesso nuntio ne farà con sue lettere auisato il supremo, specificando, che si presenterà al primo, o al secondo consiglio, o doue prima gli uerrà fatto di ritrouarsi con lui, per fargli il debito giuramento.

LII.

COME quello, che sarà stato eletto, hauerà approuata la elettione, & si sarà appresentato per prendere il giuramento, & accettar il Tosone, parlerà questa maniera al supremo. Poi che primieramente fui auisato, Prencipe ottimo, con uostre lettere, come era paruto a uoi, & a tutti questi Signori Caualieri, & fratelli nostri eleggermi a cosi sourano, & alto grado, come è questo, di che mi terrò sempre per honoratissimo: con quella riuerenza maggiore, ch'io douea, approuai il giudicio, & l'elettione, che di me faceste, & accettai lietissimamente questo grande, & cosi illustre beneficio con gratissimo animo: & hora sono

no qui per renderui tutte quelle gratie, che per me si possono maggiori; & insieme per offerirmi a tutto questo sacro collegio presto, & diuoto a fare tutte quelle cose, lequali conoscerò che appartengano all'honore, & al commodo di questo ordine, & insieme all'ufficio mio. Al qual caualliero il supremo in presenza del maggior numero di que' dell'ordine, che si potranno per quel tempo congregare, in questa forma risponderà. Io, ualoroso huomo, & questi Signori miei fratelli, hauendo hauuta contezza delle uostre laudi, & sperando, che per l'innanzi siate non pur per conseruarui quelle istesse, ma per accrescerle, & multiplicarle in molti doppi per honorar uoi, & l'ordine commune della caualleria, ui habbiamo nominato in questo nostro collegio. il rimanente sarà, c'hora ui oblighiate con quella forma di giuramento, che ui sarà dalle mie parole dichiarito a difendere, & conseruar, quanto per uoi piu si potrà, in tutto il tempo della uita uostra, o in quello almeno, che uiuerete in quest'ordine, la grandezza nostra, & di qualunque succederà a noi, & lo stato, & la dignità ancora.

LIII.

GIVRATE appresso, che farete sempre lo sforzo uostro, acciò che quest'ordine si mantenga, & si confermi nello splendore, & nella grandezza sua, & che a ciò fare porrete ogni studio uostro, ne sopportarete mai, per quanto si potrà uietare da uoi, che egli sia uiolato, o danneggiato in alcuna maniera appartenente alla commune dignità di tutti.

LIIII.

ET SE, quello, che Dio non uoglia, aueniſſe, che commetteſte coſa, per la quale doueſte per le conſtitutioni eſſere diſcacciato dall'ordine, & per ciò ui ſi ridomandaſſe il Toſone, giurarete di mandarlo o al ſupremo dell' ordine, o al teſoriero fra lo ſpatio di meſi tre, & che dopo quel tempo non porterete ne la catena iſteſſa, ne altra fatta in quella maniera: ne per ciò ui ſdegnerete, o prenderete odio contra il ſupremo, o alcuno altro de Cauallieri.

LV.

ET LE pene, nelle quali per piu lieui peccati, & falli ſarete condannato, ſopporterete uolentieri, ſenza uoler per queſto male ne al ſupremo, ne ad alcun dell'ordine.

LVI.

CHE ogn'hora, che ſi farà conſiglio generale dell'ordine, o uoi ui trouerete in perſona, o manderete alcun ſoſtituto in luogo uoſtro, come nelle conſtitutioni noſtre ui è preſcritto: & appreſſo, che preſterete intera ubidienza al ſupremo, a ſucceſſori, o a uicarii ſuoi in ogni coſa giuſta, & honeſta dell'ordine noſtro.

LVII.

OLTRE a ciò prometterete, che, quanto portano le forze uoſtre, darete eſſecutione generalmente di uno in uno a tutti i decreti, & ordinationi noſtre: intendendoſi, che queſto habbia tanto uigore, come haurebbe, ſe haueſte giurato a capo per capo diſtintamente, & con ſpecial ſacramento ui fuſte obligato.

LVIII.

LE QVALI cose confermando esso caualliero, & hauendo fatto il giuramento nelle mani del supremo, terrà tuttauia la destra sopra'l sacrosanto segno della croce, & il libro de gli Euangeli, & prometterà d'osseruarle con ogni religione.

LIX.

APPRESSO, s'inginocchierà a piedi del supremo: & egli tuttauia ponendogli al collo la catena del Tosone, gli parlerà o per se stesso, o per bocca d'altri in questa sentenza. Questo istesso ordine ui accetta nella sua communanza, & in segno di ciò ui adorna, & circonda il collo di questa catena d'oro. Faccia Dio, che uoi la possiate portar lungamente; & che questo sia in gloria di Dio, & di tutta la christiana religione, ad essaltamento di santa Chiesa, & in honore, & augumento cosi di questo ordine in uniuersale, come priuatamente a laude, fama, & riputatione uostra, in nome del padre, del figliuolo, & dello spirito santo. & qui egli dourà rispondér la parola: Amen, cioè, Iddio questo istesso mi cóceda. & dopo ritornato a sedere, sarà da quel Caualliero, che sederà nel piu degno luogo, condotto dinanzi al supremo: il quale lo basciera in segno d'amore: il che medesimamente farà ogniuno de gli altri per ordine.

LX.

SE colui, che fosse stato eletto, ricusasse il grado, il supremo ne farà auisati i Cauallieri dell'ordine, acciò che a suo tempo, & sotto l'istessa maniera, & forma facciano elettione di nuouo Caualliero

LXI.

IL quale le medesime cose con l'istesso modo giu-

rando si debba appresentar à gli altri Cauallieri, come si fece a coloro, che furono prima eletti dal Duca Philippo il buono.

LXII.

CIASCVNO de' Cauallieri, qual hora sarà nell'ordine accettato, & hauerà hauuto il Tosone, è tenuto ad isborsar al tesoriere dell'ordine ducati d'oro 40. ouer dargli il ualore d'esso, la qual somma si haurà ad impiegar nelle cose sacre, & noi parimente, & in altre cose appartenenti in questo collegio al culto diuino. & se tuttauia ad alcuno piacesse, per questa somma istessa offerir cosi fatti ornamenti di chiesa, che si ritrouasse hauere; sarà l'istesso; solo che il ualore dell' oro ascenda alla detta somma.

LXIII.

ET quando uien a morte alcuno dell'ordine, i Cauallieri subito, che ne saranno auisati, manderãno al tesoriere danari, perche si dicano cinque messe cantate per l'anima del defunto, & appresso cinque soldi per elemosina, le qual cose saranno essequite dal tesoriero in Diuona nella istessa capella Ducale.

LXIIII.

AL Re dell'armi assegnarà al supremo per stipendio cento scudi per anno, & ciascuno de' Cauallieri due, nqual pagamento l'habbia a fare al tempo del consiglio generale.

LXV.

SE, uenendo a morte il supremo, l'herede, & successor suo non sarà atto per gli anni a cosi fatto gouerno; per commun suffragio di tutti, o della maggior parte si douerà elegger uno de Caualleri, che

che tenga il luogo suo infino a tanto, che egli uenga all'età di poter gouernare: intendendosi, che in quel tempo egli habbia quella potestà, & auttorità istessa, che se fosse uenuto a quel grado per successione. Et se al supremo rimanerà herede una figliuola femina, si douerà infino, che sia congiunta in matrimonio, far elettione coll'istesso modo di chi tenga il luogo suo con la medesima auttorità: & douerà esser poi il marito, & Cauallier o di tal età, che basti al carico, & all'ufficio del supremo: & intorno a questo sia tenuto a fare il solito giuramento. A quello tuttauia, che sarà sotto questa forma eletto, si dourà da ogniuno prestare ubidienza non altrimenti, che se fosse l'istesso supremo.

LXVI.

ESSENDO quest'ordine, come già si è detto, una fraternità, & una communanza, alla quale spontaneamente si obligano, & si sottomettono i Cauallieri, che ui sono compresi con giuramento di conseruarla con somma perseueranza, & di mantenerla, & non uiolarla mai, ne lasciarla in niuna maniera; fù instituito, che questo istesso hauesse ragione, & auttorità di supremo giudicio, & di corte libera, che uolgarmente si chiama l'Arresta, & che potesse conoscer le cause, & render ragione intorno a queste cose tutte, che mirano all'ordine, & a Cauallieri, & che in esso siano per tanto compresi monitorii, citationi, pene, correttioni, condannagioni in danari, & priuatione d'uffici, decreti, giudicii, & sentenze difinitiue di qual si uoglia maniera, & tutto quello in somma, che nascerà da quest'ordine, intorno alle cose, che a

E lui

lui appartengono, et a Cauallieri, sarà così rato, & fermo, come se fosse nato dalla corte suprema Ducale, che non ha alcuna superiorita, ne si potrà impedire, ne rompere, ne ostar in alcuna maniera, ne infermare per querele, ne per prieghi, ne per appellationi, ouero intromissioni, che ui fossero interposte: aggiongendosi, che non si possa delegar la cognitione di così fatte cose ad alcun altro tribunale di Prencipe, di Corte, o di giudice; & che ne il supremo, ne alcun' altro de Cauallieri possano esser constretti innanzi ad alcũ altro giusdicente, per essersi sottomessi a ciò liberamente, & spontaneamente, & per hauerne preso il giuramento.

IL giuramento di Philippo fu tale. Tutte queste cose insieme, & ciascuno articolo per se solo, come di sopra si è ordinato, & instituito da noi, & per noi stessi, & per nome de Duchi di Borgogna, che succederanno a noi, & saranno capi, & superiori di quest' ordine; promettiamo, quanto per noi sia possibile, di osseruare, adempire, & essequir pienamente, integramente, & inuiolabilmente con perpetua perseueranza. Et se nelle cose di sopra compresse nascerà oscurità, dubio, o difficultà d'alcuna maniera, riseruiamo a noi, & a successori nostri supremi di questo ordine l'auttorità di spiegarla, dichiararla, interpretarla, & determinarla: intendendo noi, che sia in arbitrio nostro, & di coloro, che ne succederanno, così accrescere con nuoui articoli le cose deliberate da noi, come emendarle, & mutarle, &, doue fussero oscure, dilucidarle, &, doue dubie, & ambigue, interpretarle, come a noi parerà col consenso

senso & consiglio de' nostri fratelli, & compagni Cauallieri, che sia migliore & piu espediente. ma da questo si cauano fuori gl'infrascritti capitoli: il Primo, nel quale si tratta dal numero de' cauallieri: il Secondo che uieta a chi una uolta sia accettato in questo ordine, prēderne altro di caualleria, se non con quelle conditioni, che qui sono poste. Il Quarto, che è della confederatione, & dell'amistà contratta tra'l supremo dell'ordine, & i Cauallieri, & fra loro insieme, & come ciascuno debba seruire alla riputatione, & all'honore dell'altro. Il Quinto, che dimostra qual maniera di seruigio debbano i cauallieri al supremo dell'ordine. L'Ottauo, nel qual si tratta, come con l'auttorità del supremo si habbiano a terminare le controuersie, che nascono fra Caualliēri. il Nono, & Decimo dell'aiuto, che si dée prestare dal supremo a caualliēri, & da questi a lui, per difender la dignità, & riputation di ciascuno contra i maleuoli, et detrattori. L'Vndecimo, quando, & in che maniera quelli, che non sono uassalli del supremo, habbiano a seruire nella guerra i suoi nemici, & uenir contra di lui senza pregiudicio dell'honore. Il Duodecimo, che denota con che humanità, & con qual beniuolēza si debbano i Cauallieri trattar tra loro, ne' casi conceduti a uenire contra'l supremo, quando sarà l'un compagno dall'altro fatto prigione. Nel Decimoquarto, Quintodecimo, & Sestodecimo, doue s'allegano le cagioni, per le quali si debbono i Cauallieri delinquenti cacciar fuori dell'ordine, & in quali occasioni sia loro lecito à rinontiare il Tosone. il Decimoottauo, nel quale è ordinata la preminenza nel sedere, nel

parlare, nell'operare, et nello scriuere. Il Quarantesimo primo, che prescriue, come s'habbia a fare l'elettione de' cauallieri; et che'l supremo ne' suffragi habbia due uoti. Il Cinquantesimo primo, doue tratta con qual maniera si debba accettare il nouello Caualliero nell'ordine. et con questo istesso quasi del medesimo modo sono il Cinquantesimo terzo, Cinquantesimo quarto, cinquantesimo quinto, Cinquãtesimo sesto, e Cinquantesimo ottauo. ne quali è dato l'ordine, che si ha da tenere nella creatione de' nouelli Cauallieri; & nel dar loro il giuramẽto sopra quelle cose, che sono tenuti ad osseruare. i quali capi tutti insieme con le cose in loro cõtenute intendiamo che siano determinate, & in ogni tẽpo & occasione inuiolabilmente osseruate: di modo che ne noi, ne i successori nostri supremi nell'ordine, habbiano auttorità alcuna di mutare ne in tutto, ne in parte, ne soli ne col consiglio de' Cauallieri. Similmente ordiniamo, che a tutte queste institutioni, se saranno trascritte, & dal nostro generale suggello, o d'altri, che siano legitimi, suggellate o sottoscritte da cancellieri dell'ordine, si presti piena, & indubitata fede non meno, che al primo nostro originale, si prestarebbe; il quale originale accioche sia piu ualido, habbiamo confermato col nostro suggello. Dato nella città nostra a XXVII. di Nouembre, l'anno M.CCCCXXXI.

I.

IL Duca Philippo il buono, institutore del presente ordine, nel consiglio generale, che fece in Haya, in Olanda, l'anno MCCCCLVI, aggiunse al capitolo quarantesimo terzo delle constitutioni di com-

commune parere de i cauallieri, che ogni uolta, che in tempo del consiglio generale fusse nonciata la morte d'alcuno dell'ordine, subitamente in quell'istesso consiglio si facesse elettione di nuouo Caualliero.

II.

CARLO Duca di Borgogna, figliuolo, & successore di Philippo, mutò il XXII. capo, concorrendoui il commune consenso de' Cauallieri, & ordinò, che cosi a lui, come a successori suoi fusse lecito, che in ogni tempo, che gli paresse, & in ogni luogo potesse congregare il consiglio generale.

III.

QVESTO istesso nella dieta generale, che fu fatta in Valentiana in Anau, l'anno M. CCCCLVIII. ordinò contra quello che si prescriue ne cap. 25, 26, 27, & 28, che le uesti, le quali prima doueuano esser di drappo scarlatto, & foderato di pelli; si facessero di panno di seta cremesina, foderato di panno di seta bianco; & di questa maniera il capuccio, e'l sagio, o altra robba, che usassero sotto la ueste lunga: & che il medesimo habito usassero i quattro ministri, senza però fregio alcuno. Appresso, aggiunse, che'l giorno, che si haueua a celebrare la messa di nostra Donna, douessero comparire in ueste di damasco bianco, & con capuccio di panno di seta cremesino; ordinando che queste cosi fatte uesti si facessero fare a spese del supremo dell'ordine, & si conseruassero appresso'l tesoriero: intendendo però, che le uesti di sotto cosi cremesine, come bianche, & di duolo si douesse fare a sue spese ciascuno de' Cauallieri: eccettuãdo da questa legge i quattro ministri, i quali del tutto

haueranno ad esser uestiti dal supremo per una fia ta solamente; & doueranno appresso di se conseruare essi suoi uestimenti.

IIII.

PHILIPPO Re di Spagna l'anno M. D. facendosi la dieta generale in Brusselle, liberò i Caualieri dall'obligo d'isborsare i scuti quaranta, che soleuano assegnare al tesoriero dell'ordine, come disponeua il LVII. capitolo.

V.

IN QVESTO medesimo consiglio statui, che per l'innanzi contra'l tenore del cap. XLV. hauendosi a fare elettione di nuouo Caualliero, non si parlasse prima delle attioni sue s'egli non fusse già eletto; parendo cosa ingiusta mettere a sindicato la uita d'un Caualliero, & d'un'huomo honorato, & illustre senza necessità. ordinò adunque, che, fatta l'elettione, auanti che del tutto fusse approuata, si essaminasse la sua uita & i costumi suoi, per uedere se si prouasse cosa, per la qual fusse da riputarlo indegno di questo grado.

VI.

NELLA dieta istessa ordinò, che, intesa la morte d'un Caualliere, si douesse far celebrare quindici messe in quella chiesa, che gli paresse, dispensando a suo arbitrio quindici soldi a poueri; & liberando in tutto i Caualieri dall'obligo di consegnar i danari al tesoriero, essendo ciò difficile per la molta distanza de' luoghi. obligò appresso i quattro ministri, che, intesa la morte d'alcuno dell'ordine, douessero con sue lettere raguagliarne a uno per uno tutti i caualieri.

VII.

VII.

CARLO V. Imperatore, essendone essortato dall'Imperatore Massimiano, che, prima che il nipote fusse uenuto all'età, teneua, come suo tutore, & padre, il luogo del supremo; & al tempo di Carlo haueua solamente luogo di semplice caualliero, essendo dispensato da Papa Leone decimo; per esser il primo capo, doue si tratta del numero de' cauallieri, immutabile per le institutioni del Duca Philippo, accrebbe infino a 20. il numero de' cauallieri, che fu nell'anno M.D.XVI. & cosi col supremo uennero ad essergli nella dieta generale, che si fece in Brusselle.

VIII.

E NELLA predetta dieta mutò il capitolo III. liberando del tutto i Cauallieri da portar di continuo la catena del Tosone, per esser ciò loro di non mediocre dispiacere; concedendo appresso, che in segno d'esser dell'ordine portassero il Tosone, appeso ad una cordella di seta, senza altro. I giorni, che si hauesse a portare la catena d'oro, necessariamente ordinò, che fussero questi: il Natale, la Pasca, la Pentecoste con i giorni seguenti: & tutti quelli, che sono dedicati alla celebrità di nostra Donna: il di della Circoncisione, dell'Assensione; del Corpo di Christo; di tutti i santi, dell'Epiphania; di Santo Andrea, come di padrone, & capo della casa di Borgogna; & in caso d'essequie d'alcuno de' cauallieri, e sempre che si facesse consiglio generale dell'ordine, & che dal supremo si desse audienza; & si licentiasse oratori, & legati de' Prencipi stranieri. & in cosi fatte occasioni mancando di portarla, sarà condennato in due sol-

di per far dir una messa, & in altrettanto da esser dispensato a poueri, liberandosi però da cosi fatta legge gl'Imperatori, i Re, & i Duchi, che non siano sudditi al supremo dell'ordine.

IX.

NELLA medesima dieta fu auuertito, che il XVII. capitolo da molto tempo non si era osseruato, nelquale si tratta della precedenza de' Duchi; conciosiacosa che ne Giouanni Duca di Borgogna, ne Carlo Duca d'Orliens, ne Giouanni Duca di Cleues, ne meno il Re suo padre, ne esso finalmente, hauendo, come'l padre, innanzi che fusse supremo, leuato il titolo di Duca di Lucemburgo, erano stati honorati con maggior prerogatiua sopra quei, che fussero di minor titolo. per tanto hauendone hauuto matura consideratione co cauallieri, statui che per l'innanzi chiunque hauesse titolo di Duca, precedesse a tutti quei cauallieri, che in uno istesso giorno fussero con lui creati, & di minor titolo, & questo non ostante l'età, per la quale altrimenti douessero precedere.

X.

IN QVESTO istesso tempo fu stabilito, ch'essendo i quattro ministri, come consiglieri dell'ordine, & del medesimo corpo, douessero stare alla legge di esser inquisiti; & constando che hauessero fatto mancamento alcuno, fossero castigati, & puniti, come i cauallieri.

XI.

L'ANNO M.D.XXX. del mese di Settembre celebrandosi il consiglio generale dell'ordine in Tornai, esso Imperator Carlo V determinò, che si douesse

uesse meglio dichiarire i XXXVI. XXXVII. & XXXVIII. capitoli, che sono delle condannagioni. & perche Don Giouanni Emanuelo cauallier dell'ordine a tempo, che'l predetto Carlo Quinto era di anni minore, senza intelligenza sua, & de cauallieri, fu per inuidia, & persecutione arrestato in Maliues, & portato prigione nel castello di Viluorda; doue lungamente stette, ordinò, che de' cauallieri, e de' quattro ministri ne hauesse ad esser solo giudice per l'auuenir il supremo, e'l uicario suo, & i suoi successori col collegio de' cauallieri per qualunque si uoglia delitto enorme, che hauessero commesso.

ET QVANTO apparteneua alla carceration loro, ordinò nell'istesso decreto, che alcuno dell'ordine non potesse esser ritenuto, senza espresso commandamento del supremo, e del uicario suo, col consenso almeno di sei consiglieri, o di quanti a quel tempo si potessero hauere.

IL QVAL commandamento, allhora si debba intendere, che sia rato, quando, fatta buona, & diligente inquisitione, apparirà il delitto, e di lui non ue ne sarà d'altro alcuno. La prigione del caualliero ritenuto non sarà uolgare, ne commune, ma gliene sarà designata una dalla confraternità de' cauallieri, iquali in ciò doueranno usar liberalità, e clemenza, aggiungendo, che'l conoscere, e'l giudicare appartenga solamente al supremo, o al uicario di lui, non ui essendo egli, interuenendoui il consiglio de gli altri cauallieri dell'ordine, & i ministri insieme. e se per sorte il giudicio fusse fatto per lo uicario del supremo, es-

sendo esso assente, non potrà prima esser rato, che ne sia auuisato il supremo douunque egli si ritroverà, & ui aggiunga il suo uoto, anzi egli, dopo congregati almeno sei del numero de' caualieri, & fattone solenne dieta, douerà insieme con loro inuestigar de' suoi errori, per mezzo de uicini, e di quelli, che hanno maggior notitia di lui, e da capo riconoscere tutta la causa sua, dando sentenza in quella maniera, che uuole il giusto, e l'honesto. Si confermò con tutto ciò nel rimanente quello, che ne' predetti capitoli si comprende, e se altro fu ordinato nel consiglio del M. D. XVI. contra il tenore del presente decreto, di piena, & assoluta potesta depennò in tutto, & uietò, che fosse osseruato.

XII.

Al capitolo XXXIX. si aggiunge nell'istessa dieta, che gli heredi del caualliero defonto non solo s'intendessero d'esser obligati alla restitution della catena del Tosone, ma anchora del libro delle conspirationi, laqual cosa affine che inuiolabilmente si osseruasse, ordinò, che doue alcuno fosse accettato in quel luogo, si obligasse con scritto di propria mano a restituirnelo.

XIII.

Al capitolo XXXXIIII. l'istesso Imperatore u'aggiunse, che'l cancelliero, non solamente tenesse nota delle cose illustramente fatte, o da supremi dell'ordine, o da gli altri caualieri morti, come gli sarà dettato dal Re dell'armi, ma che egli debba tener conto anchora di tutto ciò, che egli con diligente inquisitione

ne

ne haurà inteſo da altri, che ſiano degni de fede, & preſentare la nota nella prima dieta al ſupremo, & a cauallieri dell'ordine.

IL FINE.

NELL'ACADEMIA
VENETIANA,
M. D. LVIII.

BIBLIOTECA
ROMA
VITTORIO